Conto corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Venerdì, 9 febbraio 1934 - Anno XII** — **Numero 33**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal* 1° *gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del* 31 *dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 gennaio 1934, n. 99.
Conversione in legge del R. decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1168, che autorizza la spesa per l'acquisto, l'arredamento e l'adattamento della nuova sede della Regia ambasciata in Berlino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1168, che autorizza la spesa per l'acquisto, l'arredamento e l'adattamento della nuova sede della Regia ambasciata in Berlino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 4 gennaio 1934, n. 100.
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 563, che ha dato approvazione alla Convenzione doganale fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, nonchè al Protocollo finale relativo alla Convenzione stessa; Atti stipulati entrambi in Roma il 6 maggio 1933.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei depuati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge in data 1° giugno 1933, n. 563, che ha dato approvazione alla Convenzione doganale fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, nonchè al Protocollo finale relativo alla Convenzione stessa; Atti stipulati entrambi in Roma il 6 maggio 1933.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, add 4 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 4 gennaio 1934, n. 101.
Conversione in legge del R. decreto-legge 30 maggio 1933, n. 598, che ha dato approvazione alla proroga al 1° dicembre 1933 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo a Parigi il 30 maggio 1933.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 30 maggio 1933, n. 598, che ha dato approvazione alla proroga al 1° dicembre 1933 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo a Parigi il 30 maggio 1933.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 4 gennaio 1934, n. 102.
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 830, concernente la garanzia dello Stato italiano per il servizio degli interessi e dell'ammortamento della quota del nuovo prestito internazionale all'Austria, previsto dal Protocollo del 15 luglio 1932, che sarà emessa in Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 830, che concede la garanzia dello Stato italiano pel servizio degli interessi e dell'ammortamento della quota di 30 milioni di scellini oro, che sarà emessa in Italia, del prestito internazionale all'Austria previsto dal Protocollo di Ginevra del 15 luglio 1932.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 15 gennaio 1934, n. 103.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1372, recante provvedimenti in favore dell'agrumicoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto legge 28 settembre 1933, n. 1372, recante provvedimenti in favore dell'agrumicoltura.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 104.

Modificazione all'art. 132 del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 132 del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651, è sostituito dal seguente:

« Tale Commissione è nominata al principio di ogni anno con decreto Ministeriale e valgono anche per essa le norme di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del presente testo unico ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 105.

Attribuzione del grado di sottotenente di complemento agli aspiranti ufficiali di complemento deceduti a causa della guerra 1915-18.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli aspiranti ufficiali di complemento che, con tale grado, risultino deceduti in azioni di combattimento della guerra 1915-18, o per ferite od infermità contratte a causa della guerra stessa, è riconosciuta — quale postumo tributo d'onore alla loro memoria — la effettiva attribuzione del grado di sottotenente di complemento nella rispettiva arma o corpo.

Rimane ferma ogni altra disposizione in vigore intesa a regolare il trattamento economico già spettante agli interessati diretti, o quello di pensione ai congiunti che vi abbiano titolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 106.

Varianti all'art. 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito quale è stato successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

« Art. 13. — *Scuole militari.*

« Le scuole militari sono le seguenti:
a) Collegi militari;
b) Regia accademia di fanteria e cavalleria;
c) Regia accademia di artiglieria e genio;
d) Scuola di applicazione di fanteria;
e) Scuola di applicazione di cavalleria;
f) Scuola di applicazione di artiglieria e genio;
g) Scuola di applicazione di sanità militare;
h) Scuole centrali;
i) Scuola di tiro di artiglieria;
l) Scuola di guerra;
m) Scuole allievi ufficiali di complemento;
n) Scuole allievi sottufficiali.

« Il numero dei Collegi militari, quello delle Scuole di reclutamento di ufficiali di complemento e di reclutamento dei sottufficiali, il numero delle Scuole centrali, nonchè l'ordinamento di ciascuna Scuola militare ed i loro eventuali raggruppamenti saranno stabiliti per decreto Reale che il Ministero della guerra promuoverà di concerto con quello delle finanze ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 gennaio 1934, n. **107**.

Modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ed alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La prima parte dell'ultimo comma dell'art. 24 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, è modificata come segue:

« Il capo del Centro chimico militare deve avere grado di generale di divisione o di brigata ».

Art. 2.

All'art. 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, nella tabella degli « ufficiali che non ricoprono posti del ruolo amministrativo » il primo alinea è sostituito dal seguente:

Grado		Numero dei posti
4° 5°	Generali di divisione o di brigata (capo del Centro chimico militare e capo del Servizio ippico e veterinario) . . .	2 (*c*)

(*c*) Compresi nella tabella degli ufficiali generali delle varie armi, di cui alla legge sull'ordinamento del Regio esercito.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 75 del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651, è sostituito dal seguente:

« Possono essere promossi al grado superiore i generali di brigata in servizio permanente effettivo, che ricoprano una delle seguenti cariche: direttore generale del Genio nel Ministero della guerra, direttore centrale del Genio militare nel Ministero della marina, direttore dell'Istituto geografico militare, membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, capo del Servizio ippico e veterinario, capo del Centro chimico militare; e che — pure non venendo designati per il grado superiore a norma del precedente art. 74 — siano riconosciuti, sentita la Commissione centrale d'avanzamento, in possesso di una eccezionale competenza tecnica per la carica ricoperta ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'art. 76 e l'ultimo comma dell'art. 77 del citato testo unico sono abrogati.

Art. 5.

Nel citato testo unico sull'avanzamento, dopo l'art. 77, è inserito il seguente:

« Art. 77-*bis*. — Il Ministro per la guerra, sentito il parere della Commissione centrale d'avanzamento, può trattenere in servizio fino ai limiti d'età del grado superiore quei tenenti generali o maggiori generali capi dei servizi tecnici d'artiglieria, del genio ed automobilistico, i quali per la loro eccezionale competenza tecnica e per i servizi già resi all'Esercito diano sicuro affidamento che esso trarrà ancora grande vantaggio dall'opera loro.

« I predetti ufficiali generali, anche dopo raggiunti i limiti di età del proprio grado, continueranno ad occupare il rispettivo posto organico, ma non potranno ulteriormente concorrere all'avanzamento in servizio permanente effettivo ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 11 gennaio 1934, n. 108.

Approvazione del Protocollo italo-turco del 25 maggio 1932 per la proroga del Trattato di neutralità, di conciliazione e di regolamento giudiziario fra l'Italia e la Turchia del 30 maggio 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo italo-turco del 25 maggio 1932 per la proroga del Trattato di neutralità, di conciliazione e di regolamento giudiziario fra l'Italia e la Turchia del 30 maggio 1928.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nei modi e nei termini stabiliti all'art. 2 del Protocollo suddetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 48. — MANCINI.

PROTOCOLE

Le Gouvernement Italien et *le Gouvernement Turc,* animés du désir de maintenir et de rendre toujours plus étroits les liens de sincère amitié qui existent entre les deux Pays et persuadés que la prorogation de la validité du Traité de neutralité, de conciliation et de règlement judiciaire signé à Rome le 30 mai 1928 est conforme à l'intérêt réciproque, ont arrêté par le présent Protocole, signé par les Plénipotentiaires respectifs, les stipulations suivantes:

Art. 1.

La validité du Traité de neutralité, de conciliation et de règlement judiciaire, signé à Rome le 30 mai 1928, est prorogée pour une période de trois ans, à partir de la date de l'échéance du Traité susdit.

Si le Traité ne sera pas dénoncé six mois avant l'échéance de la dite période, il restera en vigueur pour une autre période de cinq ans.

Art. 2.

Le présent Protocole sera ratifié aussitôt que possible.

Les deux Gouvernements se communiqueront réciproquement la ratification par des Notes à cet effet, qui seront échangées en même temps.

Fait à Rome, en double expédition, le 25 du mois de mai milleneufcent-trentedeux.

Pour l'Italie:	*Pour la Turquie*:
(*L. S.*) MUSSOLINI	(*L. S.*) ISMET
(*L. S.*) GRANDI	(*L. S.*) Dr. T. RÜSTÜ

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. Il Ministro per gli affari esteri:
SUVICH.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1934, n. 109.

Norme per assicurare la riscossione da parte delle stazioni di cura, soggiorno e turismo delle speciali contribuzioni di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti intesi ad assicurare alle aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno o turismo ed ai Comuni dispensati dal costituirle la pronta realizzazione di tutte le entrate autorizzate dalle vigenti disposizioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel caso di mancato versamento dell'importo delle speciali contribuzioni previste all'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, o di constatate frodi od alterazioni nella compilazione delle distinte degli introiti, il prefetto, su richiesta del presidente del Comitato o del podestà, sentito l'intendente di finanza, ordina, con decreto motivato, la chiusura del locale in cui si svolgono gli spettacoli ed i trattenimenti pubblici.

Indipendentemente dalla chiusura, gli esercenti i locali anzidetti, sono puniti con l'ammenda da L. 10 a L. 40 per ogni biglietto per cui sia mancato il pagamento delle contribuzioni o sia stata constatata frode od alterazione nella compilazione della corrispondente distinta degli introiti.

Art. 2.

La chiusura del locale non può avere durata inferiore a giorni tre nè superiore ad un mese ed è revocata di ufficio quando il prefetto ritenga cessati i motivi che la determinarono.

Il provvedimento di chiusura può essere revocato su istanza del trasgressore. In tale caso la revoca è subordinata al deposito di una somma da determinarsi dallo stesso prefetto a garanzia del tributo, delle spese e dell'ammenda.

Art. 3.

Qualsiasi altra infrazione alle disposizioni che regolano le speciali contribuzioni di cui all'art. 1 è punita con l'ammenda da L. 50 a L. 200.

Art. 4.

Contro i provvedimenti adottati dal prefetto a norma dell'art. 1 è ammesso, entro il termine di cinque giorni dall'avvenuta notificazione, ricorso al Ministro per l'interno che decide sentito il Ministro per le finanze. Il ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

La decisione del Ministro per l'interno non è soggetta ad alcun gravame.

Il presente decreto, che entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 52. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1934.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di La Spezia e udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di La Spezia, dell'estensione di circa 1955 ettari, delimitata dai confini sotto indicati:

a Nord, dal fosso di Sandregomino e dallo spartiacque per monte Cuccaro Beverone proseguendo per Monte Nero;

ad Est, dal torrente Usurana fino alla località Ferdana e al fosso di Ferdana fino alla confluenza col fosso di Sandregomino;

a Sud, dalla strada mulattiera che da Padivarma per Canavella, Casa Cantine, Casa Cavanna, Casa Andreotti, Fonte, Gambella alla confluenza del torrente Gronda con l'Usurana;

ad Ovest, dalle pendici del Monte Nero all'incrocio del rio l'Ara e di qui per il rio Gazzo alla confluenza col fiume Vara e lungo questo fino a Padivarma.

La Commissione venatoria provinciale di La Spezia, provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(1956)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-31.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Cefuta di Andrea, nato a Sesana (frazione Poverio) il 22 febbraio 1899 e residente in frazione Poverio n. 18, è restituito nella forma italiana di « Zaffutta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Paola Kariz in Cefuta di Biagio, nata il 27 aprile 1902, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(375)

N. 11419-32.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Cefuta fu Luca, nato a Sesana (frazione Poverio) il 20 novembre 1870 e residente in frazione Poverio n. 64, è restituito nella forma italiana di « Zaffutta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Francesca Rebec in Cefuta fu Giacomo, nata il 27 settembre 1869, moglie;
2. Vittorio di Andrea, nato il 31 agosto 1903, figlio;
3. Francesco di Andrea, nato il 21 agosto 1910, figlio;
4. Bernardo di Andrea, nato il 21 agosto 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(376)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 96.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 121 — Data: 1° marzo 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Mantova — Intestazione: Rossi Guido di Gabriele — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 — Rendita: L. 50, consolidato 5 % Littorio, con decorrenza 1° gennaio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data: 7 luglio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Gordone Andrea fu Pietro per conto di Trifirò Caterina di Antonino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 250, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 gennaio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1677)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 62 — Numero del certificato provvisorio: 2045 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Agrigento — Intestazione: Gueli Giuseppe fu Girolamo, domic. a S. Elisabetta di Aragona — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 65 — Numero del certificato provvisorio: 6299 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Costanzo Oreste — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 66 — Numero del certificato provvisorio: 19356 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Perugia — Intestazione: Carloni Vincenzo fu Pietro, domic. a Civitella Benazzone (Perugia) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 67 — Numero del certificato provvisorio: 6010 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: De Dominicis Giulio di Francesco da Porto Ercole (Grosseto) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 70 — Numero del certificato provvisorio: 5620 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Agrigento — Intestazione: Brignone Andrea di Giuseppe — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 71 — Numero del certificato provvisorio: 61951 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 marzo 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Cola Salvatore fu Pasquale, domic. a Capena — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 72 — Numero del certificato provvisorio: 20134 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Sereni Gaudenzio fu Giuseppe, da Mantova — Capitale: L. 1000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 novembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6494)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV I PORTAFOGLIO

N. 31.

Media dei cambi e delle rendite

del 7 febbraio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.85
Inghilterra (Sterlina)	59.05
Francia (Franco)	74.725
Svizzera (Franco)	368.30
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.685
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.85
Cecoslovacchia (Corona)	56.80
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.67
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.55
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3 —
Olanda (Fiorino)	7.735
Polonia (Zloty)	216 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	156 —
Svezia (Corona)	3.09
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50% (1906)	93.35
Id. 3,50% (1902)	92.025
Id. 3% lordo	67.725
Consolidato 5%	96.80
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.50
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.30
Id. id. id. 1940	107.975
Id. id. id. 1941	108.375
Obbligazioni Venezie 3,50%	94.85

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione

Elenco n. 26.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiadenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Prest. Naz. 4,50 %	12210	270 —	*Garboli* Olga di Abramo, moglie di Bianchi Marco, dom. a Milano; con usuf. vital a *Garboli* Abramo fu Luigi	*Garbolo* Olga di Abramo, moglie di Bianchi Marco, dom. a Milano con usuf. vital. a *Garbolo* Abramo fu Luigi.
Cons. 5 %	152220	550 —	Intestata e con usufrutto vitalizio come la precedente	Intestata e con usufrutto vitalizio come la precedente
»	310526	55 —	Marotta *Giovanna* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Caccavale Anastasia, ved. di Marotta Giovanni, fu Giovanni, dom. a Nola (Caserta)	Marotta *Giovanni* fu Giovanni, minore ecc. come la precedente.
»	431547	315 —	Raffin Umberto fu Romano, dom. a Napoli.	Raffin Umberto fu Romano, *minore sotto la tutela di Cottone Beniamino*, dom. a Napoli
» Littorio	38348	2.270 —	Debarbieri Ida fu Luigi moglie di Bertagni Antonio, dom. a Castelnuovo di Carfagnana (Lucca), con usuf. vital a Debarbieri *Rodolfo* fu Luigi, dom. a Venezia	Intestata come contro; con usuf. vital a Debarbieri *Emanuele-Rodolfo* fu Luigi, dom. a Venezia.
3,50 %	336391	35 —	Rapa Margherita di Giuseppe, moglie di Torello *Angelo* di Giuseppe, dom. a Loano (Genova) vincolata.	Rapa Margherita di Giuseppe, moglie di Torello *Simone-Angelo* di Giuseppe, dom. come contro, vincolata
Cons. 5 %	339226	80 —	Torello Catterina, Battistina ed Anna-Maria di *Angelo*, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Loano (Genova).	Torrello Catterina, Battistina ed Anna-Maria di *Simone-Angelo*, minori ecc. come contro
3,50 %	741013	105 —	Fustaino Grazia e Giuseppe fu *Giovanni-Stefano*, minori sotto la p. p. della madre Farinella Anna di Luciano, ved. di Fustaino *Giovanni-Stefano*, dom. a Petralia Sottana (Palermo).	Fustaino Grazia e Giuseppe fu *Stefano*, minori sotto la p. p. della madre Farinella Anna di Luciano, ved. di Fustaino *Stefano*, dom. come contro.
»	327611	70 —	Farina *Gregorio* fu Domenico, dom. a Genova	Farina *Antonio-Gregorio* fu Domenico, dom. a Genova.
Cons. 5 %	334831	680 —	Raineri Paola di Antonio, moglie di Montaldi *Francesco*, dom. a Porto Maurizio.	Raineri Paola di Antonio, moglie di Montaldi *Angelo-Enrico-Francesco*, dom. a Porto Maurizio.

A termini dell'art 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 gennaio 1934 Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1669)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 9 posti di medico provinciale aggiunto di seconda classe nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il R. decreto 29 luglio 1931, n. 1131;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Veduti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227, 28 novembre 1933, n. 1554, e 13 dicembre 1933, n. 1706;
Veduto il decreto del Capo del Governo 12 dicembre 1933 con cui è stata data l'autorizzazione a bandire concorsi per le ammissioni ad impieghi statali durante l'anno 1934;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per esame a nove posti di medico provinciale aggiunto di seconda classe nell'Amministrazione della sanità pubblica con l'annuo stipendio di L. 12.200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2200, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni di famiglia richieste a termini della legge 7 giugno 1929, n. 1047; il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) non più tardi di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 5, scritta e sottoscritta di pugno del candidato, e con la indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita legalizzato, in conformità del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

a) i limiti massimi di età stabiliti in anni trenta ed elevati a 35 anni per gli ex militari di cui all'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed a 39 per gli invalidi di guerra di cui all'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, e per i decorati al valore ai sensi dell'art. 17 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, sono elevati di quattro anni a norma del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227. Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

b) possono essere ammessi al concorso gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato senza limiti di età. La qualità di impiegato dovrà essere provata con la produzione di apposito certificato rilasciato in competente bollo dall'Amministrazione cui l'impiegato appartiene.

Potranno pure essere ammessi al concorso, con esenzione dai limiti di età, gli impiegati non di ruolo, con qualunque denominazione, in servizio presso le Amministrazioni statali da almeno due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Tale qualità dovrà essere provata mediante produzione di certificato rilasciato, in competente bollo, dall'Amministrazione presso cui l'impiegato presta servizio;

2° certificato di cittadinanza, legalizzato

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

5° certificato medico, debitamente legalizzato, comprovante di aver sana e robusta costituzione, di essere esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Per gli invalidi di guerra o della causa nazionale il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14, n. 3, e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da tale certificato deve risultare, oltre che la natura e il grado della invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

6° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, o diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito entro il 31 dicembre 1924, o conseguito entro il 31 dicembre 1925, da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909

I diplomi suddetti dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

7° stato di famiglia legalizzato; questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8° certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fascio di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente attestante l'appartenenza dello stesso al Fascio di combattimento, nonchè l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione;

9° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare, o certificato di esito definitivo di leva per chi non abbia prestato servizio militare.

Tutti i documenti sopra richiesti, eccettuato quello di cui al n. 9, dovranno essere redatti sulla prescritta carta bollata.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Gli invalidi di guerra o della causa nazionale devono produrre la dichiarazione di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, o per la causa nazionale, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, legalmente legalizzato

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito, di impegnarsi a prestare servizio in qualsiasi località del Regno, o anche delle Colonie, cui venga ora o in prosieguo destinato.

Nella domanda l'aspirante dovrà altresì indicare la lingua estera (francese o tedesco o inglese) nella quale intenda sottoporsi alla prova, e vi dovrà elencare i documenti allegati.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per i titoli originali di studio, per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con la indicazione precisa di essi.

Non possono partecipare al concorso le donne e coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Gli esami constano di prove scritte, di prove pratiche e di una prova orale secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto

Essi si dànno in Roma ed avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 4.

Le prove scritte sono tre e riguardano:

a) l'igiene generale e speciale;

b) l'epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;

c) una traduzione dall'italiano in una delle lingue francesi, o tedesca, o inglese, a scelta del concorrente. Per tale prova è ammesso l'uso del vocabolario.

Le prove pratiche sono due:

a) di clinica medica o di clinica e microscopia clinica;

b) di laboratorio.

La prova orale, oltre le materie delle prove scritte, comprende:

a) demografia;

b) legislazione ed organizzazione sanitaria nel Regno come al programma annesso;

c) nozioni generali dell'ordinamento amministrativo del Regno;

d) nozioni generali di diritto corporativo.

Art. 5.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;
c) del direttore generale o dell'ispettore generale medico capo della Sanità pubblica, ovvero di un direttore capo di divisione tecnico, o di un ispettore generale appartenenti alla Direzione generale della Sanità pubblica;
d) di due professori di Università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare esperimento.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della sanità pubblica, o un funzionario di gruppo A del Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione. Detti funzionari dovranno essere di grado non inferiore al 9°

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 7.

È in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame e, se gli esperimenti abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiore a 5 per ciascuna lingua, che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 8.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo.

Art. 9.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, della legge 24 marzo 1930, n. 454, dell'art 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, e dell'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, numero 1706.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite con decreto Ministeriale, a coloro i quali risulteranno vincitori del concorso in base alla graduatoria di cui al precedente articolo ed alle disposizioni contenute nell'art 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, negli articoli 56 e 57 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 12.

I nominati dovranno sostenere un periodo di prova non inferiore a mesi sei, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale sarà ad essi corrisposto l'assegno mensile di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto ridotto del 12 % per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Roma, addì 5 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

PROGRAMMA PARTICOLAREGGIATO.

per le prove di esame nel concorso ai posti di medico provinciale aggiunto dell'Amministrazione della sanità pubblica.

A) 1. Igiene generale:

I. — Suolo - Configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati - Struttura meccanica - Aria del suolo - Acque freatiche - Temperatura - Inquinamento e autodepurazione del suolo - Risanamento dei terreni di aperta campagna.

II. — Acqua - Criteri per il giudizio di potabilità - Approvvigionamento di acqua pei luoghi abitati - Cause di inquinamento e metodi di depurazione delle acque.

III. — Aria - Fattori fisici; componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene - Nozioni di climatologia - Acclimatazione.

IV. — Abitazione - Scelta e preparazione del terreno - Mezzi di difesa contro l'umidità - Condizioni igieniche per i vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività - Ventilazione naturale ed artificiale; riscaldamento e raffreddamento - Illuminazione naturale e artificiale: metodi e valore igienico di essi.

V. — Allontanamento dei materiali di rifiuto - Sistema di fognature e loro valore igienico - Spazzatura domestica e stradale - Destinazione ultima dei materiali di rifiuto.

VI. — Alimentazione - Importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari - Razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, clima, stato di salute) - Vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.

VII. — Vestiario - Costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti - Igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico

2. Igiene speciale:

I. — Igiene rurale - Case rurali - Alimentazione degli agricoltori - Influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini - Approvvigionamento di acqua ai comuni rurali - Educazione igienica del contadino - Bonifiche agricole.

II. — Igiene urbana - Risanamenti urbani - Piani regolatori - Salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale) - Fognatura urbana - Macelli, pescherie, mercati - Norme igieniche applicabili ai teatri, cinematografi e altri locali di pubblico convegno - Cimiteri (inumazioni, tumulazioni, esumazioni dei cadaveri) - Polizia mortuaria.

III. — Igiene dell'infanzia - Igiene della gravidanza e del parto - Allattamento naturale, artificiale e misto - Surrogati del latte - Istituzioni per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia.

IV. — Igiene dell'età scolastica - Criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici - Cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche - Arredamento - Malattie scolastiche - Sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro - Educazione fisica - Igiene degli sports.

V. — Igiene industriale e del lavoro - Protezione dell'operaio nel lavoro - Ambienti di lavoro - Malattie da lavoro - Sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici.

VI. — Igiene ospedaliera - Fattori dell'igiene ospedaliera - Istituzioni ospedaliere speciali (Ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, manicomi, ospedali per malattie infettive, sanatori e ospedali speciali per tubercolosi) - Igiene carceraria (edifici carcerari).

VII. — Igiene dei trasporti - Igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto degli emigranti - Profilassi delle malattie infettive a bordo - Ordinamento della difesa sanitaria nei porti ed alle frontiere - Igiene ferroviaria - Disinfezione e disinfestazione delle carrozze dei viaggiatori e dei carri pel bestiame e per le merci.

B) Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive:

I. — Generalità sulle malattie infettive - Epidemie ed endemie - Focolai di endemicità - Fonti di infezioni - Veicoli - Vie di penetrazione e modo di diffusione dei germi - Predisposizione individuale - Fattori predisponenti di luogo e di tempo - Fattori sociali - Disinfezione e disinfestazione - Profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive.

II. — Etiologia, patologia e profilassi delle seguenti malattie infettive:

Morbillo - Scarlattina Varicella - Vaiuolo e Alastrim - Parotite epidemica - Pertosse - Influenza - Encefalite letargica - Meningite cerebrospinale epidemica - Polimielite anteriore acuta - Polmonite - Difterite e crup - Febbre puerperale - Erisipela - Piemia e setticemia - Tetano Blenorrea - Ulcera molle - Sifilide - Lebbra - Tubercolosi umana - Febbre tifoide - Infezioni da parafiti Dissenteria bacillare - Dissenteria amebica - Febbre ondulante - Dengue - Dermotifo e febbri dermotifosimili - Tifo ricorrente - Ittero emorragico - Malaria - Colera asiatico - Peste bubbonica - Febbre gialla - Leihsmaniosi - Tripanosomiasi - Anchilostomiasi - Filariosi - Bilharziosi - Tracoma - Scabbia - Tigna favosa - Rabbia - Carbonchio sintomatico e carbonchio ematico - Afta epizootica - Morva - Actinomicosi - Trichinosi.

C) Lingua estera:

Traduzione dall'italiano in una delle lingue francese, tedesca od inglese, a scelta del candidato.

Prove pratiche:

I. — Di clinica medica: Esame di un infermo, riconoscimento della malattia e saggio di chimica e microscopia clinica.

II. — Di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle seguenti malattie:

Infezioni stafilococciche - Erisipela - Infezione puerperale - Gonorrea - Meningite cerebrospinale epidemica Febbre ondulante - Febbre tifoide - Infezioni paratifiche - Dissenteria bacillare - Difterite - Tubercolosi umana - Lebbra - Tetano - Colera asiatico - Peste bubbonica - Tifo esantematico - Carbonchio ematico - Morva - Attinomicosi - Dissenteria amebica - Tripanosomiasi - Lishmaniosi - Malaria - Febbre ricorrente - Sifilide - Spirochetosi ittero-emorragica;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne - latte e derivati - farine - mais olii vini - alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (igrometria - barometria - termometria - fotometria

Prove orali:

A) 1° Materia delle prove scritte.

2° Demografia:

a) modo di rilevazione degli elementi statistici concernenti lo Stato, la composizione e il movimento della popolazione - Schede di dichiarazione di morte e della causa di morte - Metodi per la rilevazione statistica della emigrazione;

b) risultati e leggi fondamentali della statistica demografica - Popolazione assoluta e relativa Urbana e rurale - Agglomerata e sparsa Composizione della popolazione per sesso ed età e per professioni - La natalità e la nuzialità Le leggi statistiche della mortalità specifica (per età, per sesso, per causa di morte e simili) - La morbilità - I movimenti migratori.

3° Legislazione e ordinamento sanitario nel Regno - Testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636; R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2899, e legge 23 giugno 1927, n. 1070 - Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45 - Titolo IV del testo unico delle leggi sulle bonifiche 30 dicembre 1923, n. 3256 - Disposizioni legislative sulla bonifica integrale (legge 24 dicembre 1928, n. 3134).

Regolamenti: per la sanità marittima, 29 settembre 1895, n. 636; contenente le disposizioni per diminuire le cause della malaria, 25 febbraio 1907, n. 61; per l'applicazione della legge sulla pellagra, 5 novembre 1907, n. 427; per la profilassi della malattie veneree e sifilitiche, 25 marzo 1923; per il controllo dei sieri e dei vaccini, 18 giugno 1905, n. 407; per l'igiene del lavoro, 14 aprile 1927, n. 530.

Disposizioni legislative e regolamenti per la profilassi della tubercolosi (leggi 23 giugno 1927, n. 1276, e 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, del tracoma R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2292, e legge 29 giugno 1922, n. 1004); per la lotta contro i tumori maligni (23 luglio 1926, n. 1427).

Legge 22 maggio 1913, n. 468, e regolamento 13 luglio 1914, numero 829, sulle farmacie.

Norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali (legge 9 gennaio 1927, n. 58, e regolamento 3 marzo 1927, n. 478).

Regolamento per l'impiego dei gas tossici 9 gennaio 1927, n. 147.

Disposizioni per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e regolamento 14 aprile 1926, n. 718).

Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 21 giugno 1926.

Regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448.

4° Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo del Regno.

5° Nozioni generali di diritto corporativo.

B) Prova di lingua estera:

Lettura e traduzione a vista in italiano dalla lingua estera prescelta del candidato.

Conversazione.

Roma, addì 5 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1890)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 15 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle Capitanerie di porto.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto in data 26 febbraio 1924, n. 272;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 12 dicembre 1933-XII;

Visto il decreto Ministeriale in data 16 dicembre 1933 che approva la tabella ed il programma degli esami di concorso per la nomina a sottotenente di porto in servizio permanente effettivo;

Di concerto col Ministro per le comunicazioni;

Decreta:

È approvata l'annessa notificazione di concorso in data 15 gennaio 1934 per la nomina di 15 sottotenenti in servizio permanente effettivo, nel Corpo delle Capitanerie di porto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro per la marina*:
CAVAGNARI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Notificazione di concorso a 15 posti di sottotenente nel Corpo delle Capitanerie di porto in servizio permanente.

Art. 1.

È aperto un concorso, per esami, a 15 posti di sottotenente nel Corpo delle Capitanerie di porto.

Il concorso avrà luogo a Roma, presso il Ministero della marina, alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti. — Il concorso è bandito in esecuzione del decreto 12 dicembre 1933-XII di S. E. il Capo del Governo.

Art. 2.

Lo stipendio iniziale inerente al grado di sottotenente è di L. 9300 annue, al quale deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 1800 annue, l'indennità militare di L. 2400 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia (il tutto ridotto del 12 per cento in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491).

I sottotenenti di porto di nuova nomina seguono un corso d'istruzione teorico-pratico ed un tirocinio pratico della durata complessiva di mesi dodici, dopo di che, sono promossi tenenti secondo la graduatoria che sarà stabilita dalla Commissione ordinaria di avanzamento, tenendo conto, ol-

tre che dell'esito del concorso di ammissione, anche del risultato del corso e del tirocinio pratico.

Art. 3.

Potranno prendere parte al concorso, in seguito a loro domanda:

a) i diplomati capitani di lungo corso che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella R. Marina e contino almeno due anni di navigazione su navi della marina militare o mercantile; e i patentati capitani di lungo corso;

b) i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole di commercio e di istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica o giurisprudenza, scienze politiche e sociali, e scienze politiche e amministrative.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari) non oltre il 60° giorno dopo la pubblicazione della presente notificazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione del domicilio del concorrente o della destinazione di servizio se gli aspiranti siano impiegati civili o in servizio militare e corredate dei documenti di cui all'art. 6 nonchè, secondo i casi, degli originali della patente di capitano di lungo corso (per i patentati), del diploma di capitano di lungo corso (per i diplomati) e del diploma di laurea (per i laureati).

Tali documenti originali potranno essere sostituiti da copie autentiche rogate da R. notaio e debitamente legalizzate.

Non si terrà conto delle domande che pervenissero dopo la data suddetta, o che per tale data non fossero corredate dalla completa documentazione prescritta.

I diplomati capitani di lungo corso, per comprovare la navigazione compiuta, dovranno corredare la domanda anche di un estratto di matricola mercantile o di un estratto di matricola militare con l'indicazione della navigazione effettuata su Regie navi.

I concorrenti dovranno, nel caso, indicare nella domanda in quale delle lingue facoltative (inglese, tedesca od araba) intendano sostenere le prove relative.

I concorrenti residenti in Colonia potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente e, in ogni caso, almeno dieci giorni prima degli esami.

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o per nazionalizzazione cittadini italiani;

b) non avere oltrepassato, alla data della presente notificazione, 30 anni di età se patentati capitani di lungo corso, e 28 anni di età gli altri, salvo quanto è indicato nel N. B. in calce alla presente notificazione;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, senza correzione, controllato con le tavole ottotipiche de Wecker, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

Visus binoculare=1/2, a 5 metri di distanza;
Visus monocolare=1/4, a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di colore Holmgreen e con altri mezzi, deve essere assolutamente normale.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori;

e) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate dai seguenti documenti, oltre quelli indicati nell'art. 4:

1° copia dell'atto di nascita legalizzato;

2° certificato di stato libero o, per gli ammogliati, copia dell'atto di matrimonio, legalizzati.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi della nomina, chiedere al Ministero della marina l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dal R. decreto 8 febbraio 1928, n. 371, e successive modificazioni, le prove di possedere la rendita annua di L. 7000 nominali.

La nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e non avrà ottenuto dal Tribunale Supremo Militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, sarà revocata;

3° certificato di cittadinanza, legalizzato;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha domicilio o residenza abituale, legalizzato dal prefetto;

5° certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal Tribunale civile e penale, vidimato dal procuratore del Re;

6° certificato di esito di leva o, per coloro che siano sotto le armi o che abbiano già prestato servizio militare, copia dello stato di servizio;

7° certificato in carta da bollo da L. 3, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia, in cui il concorrente ha il proprio domicilio, e attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili di combattimento. Tale documento deve indicare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

8° fotografia del concorrente, con la firma debitamente autenticata e legalizzata.

I certificati di stato libero, di cittadinanza, di buona condotta e quello generale del casellario giudiziario dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio od impiegati di ruolo dello Stato, in servizio, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3°, 4° e 5°.

Art. 7.

Il Ministro si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati; e si riserva altresì la facoltà di escludere dal concorso, senza indicare il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 8.

I posti messi a concorso sono riservati per tre ai patentati capitani di lungo corso, per tre ai diplomati ca-

pitani di lungo corso sottotenenti di vascello di complemento e per nove ai laureati.

In base ai risultati degli esami, saranno fatte due distinte graduatorie degli idonei, una per i patentati e diplomati capitani di lungo corso e l'altra per i laureati.

Nella nomina a sottotenente i candidati delle due distinte graduatorie saranno classificati promiscuamente.

Qualora il numero complessivo dei vincitori di una delle due categorie risulti inferiore al numero dei posti ad essa assegnato, il Ministero ha facoltà di completare tale numero con candidati idonei dell'altra categoria: analogo criterio è adottato fra i sottotenenti di vascello e fra i patentati capitani di lungo corso.

Art. 9.

A parità di punti, saranno titoli di preferenza le decorazioni al valore.

Art. 10.

I concorrenti i quali siano già provvisti d'impiego in una delle Amministrazioni dello Stato, con diritto a pensione, dovranno farne cenno nella domanda di ammissione. Quelli che, per il risultato degli esami, abbiano il diritto di occupare i posti messi a concorso dovranno, appena avutane notizia, far pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari) le dimissioni dall'impiego, per il tramite dell'ufficio dal quale dipendono.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

L'esame di concorso consterà di prove scritte e orali, secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Art. 13.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno stesso.

Le prove scritte dovranno svolgersi in altrettanti giorni.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti, vocabolari compresi. I lavori dovranno essere scritti su carta intestata di ufficio e munita della firma di un membro della commissione esaminatrice; essi non dovranno portare nè la firma del candidato nè altro segno di riconoscimento.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali il candidato dovrà rispondere, a sua scelta, su una delle due tesi estratte a sorte; nel diritto corporativo il candidato dovrà estrarre una sola tesi e rispondere su di essa.

Art. 14.

Per ciascuna prova, anche se composta di più materie, si faranno due distinte votazioni: una segreta con pallottole bianche e nere sull'idoneità del candidato (in caso di parità di voti, la votazione s'intende favorevole al candidato); l'altra palese per la classificazione di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati risultati idonei e da 0 a 9 a quelli risultati non idonei.

Dividendo la somma dei punti pel numero dei votanti si otterrà il punto medio per ogni materia.

Art. 15.

Del procedimento degli esami sarà compilato processo verbale, a cui verrà unito uno specchio dimostrativo dei risultati, il quale dovrà contenere per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il punto di ciascuna prova;
b) il punto di classificazione finale;
c) l'indicazione di idoneo o non idoneo alla nomina.

Nello specchio suddetto sarà pure indicato, in distinte colonne, il risultato della votazione di idoneità in ciascuna delle prove facoltative sostenute dai candidati ed il numero complessivo dei punti da aggiungersi a quello di classificazione finale, secondo il disposto dell'art. 2 delle norme approvate con R. decreto 26 febbraio 1924, n. 272, e il punto di classificazione finale modificato per tale aggiunzione.

Tanto il verbale quanto lo specchio saranno firmati da tutti i componenti la Commissione.

Art. 16.

I vincitori del concorso, dopo la nomina a sottotenente, riceveranno gli assegni di viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza a quello in cui sarà tenuto il corso teorico-pratico di cui all'art. 2 della presente notificazione.

Coloro che intendono presentarsi al concorso potranno assumere maggiori notizie presso il Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari) presso il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato del Corpo delle Capitanerie di porto) e presso le Capitanerie di porto.

Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro per la marina*:
CAVAGNARI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

N. B. — Art. 8 R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706.

(Omissis).

« Il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore per l'ammissione ai concorsi ad impiegati statali è aumentato di 4 anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

« Detto beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI; ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante in base alle vigenti disposizioni a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, dei decorati al valor militare, degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista ».

Programma dell'esame di concorso per la nomina a sottotenente di porto

Numero delle prove	MATERIE D'ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente d'importanza
	Esame scritto.			
1ª	Svolgimento di un tema in lingua italiana sopra argomento storico o letterario o di coltura generale.	—	8 ore	3
2ª	Svolgimento di un tema sui principî generali di economia politica.	—	8 ore	2

Numero delle prove	MATERIE D'ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente d'importanza
3ª	Svolgimento di un tema in lingua francese. È in facoltà del candidato lo svolgimento del tema anche nelle lingue inglese, tedesca ed araba. Al punto complessivo espresso in ventesimi degli esami in tutte le prove scritte e orali, si aggiungerà mezza unità ogni tre voti o ulteriore frazione di tre superiore a 1,5 che il candidato avrà riportato al disopra di 14/20 nell'esame di ciascuna lingua facoltativa.	—	8 ore (a)	2
	Esame orale (1).			
4ª	1º Gruppo		60 minuti	2
	a) Diritto civile	2 tesi		
	b) Diritto costituzionale..	2 tesi		
	c) Diritto amministrativo.	2 tesi		
	d) Diritto penale	2 tesi		
	e) Diritto internazionale marittimo	2 tesi		
	f) Diritto corporativo.....	1 tesi		
5ª	2º Gruppo		20 minuti	2
	g) Codice di commercio (libro II e libro IV capo II) e codice per la marina mercantile.	2 tesi		
	h) Leva di mare e servizi militari	—		
6ª	3º Gruppo		20 minuti	2
	i) Nozioni di geografia politica e commerciale e di statistica.	2 tesi		
	l) Storia del commercio e della navigazione.	2 tesi		
7ª	Lingua francese .... I candidati dovranno parlare correntemente, pronunziar bene e tradurre a vista la lingua francese.	—	15 minuti	1
	Prova facoltativa di altre lingue estere. I candidati dovranno parlare correntemente, pronunziar bene e tradurre a vista le lingue nelle quali svolsero i temi nella prova scritta facoltativa.	—	10 minuti per ogni lingua	

(1) Deve essere assegnato un punto solo complessivo per ciascun gruppo.
(a) In tale termine dovrà essere svolto il tema anche nelle lingue facoltative

NB. - La Commissione avrà facoltà d'interrogare i candidati anche sui temi da loro svolti in iscritto.

DIRITTO CIVILE.

Tesi 1ª — Nozione e ripartizione del diritto — Fonti del diritto — Interpretazione delle leggi — Loro efficacia nel tempo.

Tesi 2ª — Dei rapporti e degli atti giuridici in generale — Elementi essenziali, naturali ed accidentali nei negozi giuridici — Persone fisiche e persone giuridiche — Condizioni che determinano e modificano la capacità ed il godimento dei diritti.

Tesi 3ª — Cittadinanza: disposizioni che ne regolano l'acquisto, la perdita e il riacquisto. Domicilio, residenza e dimora. Assenza: assenza in guerra.

Tesi 4ª — Matrimonio — Filiazione legittima e filiazione naturale — Legittimazione — Minore età ed interdizione — Patria potestà e tutela — L'inabilitazione e l'emancipazione — Ordinamento e atti dello stato civile.

Tesi 5ª — I beni secondo la loro natura giuridica — Diritti personali e reali — Possesso ed azioni possessorie — Proprietà: concetto, modo di acquisto, limitazioni, estinzione — Servitù personali e prediali — Loro estinzione.

Tesi 6ª — Delle successioni — Devoluzione ed evizione della eredità — Successione legittima: ordine successorio — Successione testamentaria: capacità, forma dei testamenti, porzione disponibile, istituzione d'erede, legati, costituzioni — Disposizioni comuni: rappresentazione, accettazione, rinuncia di eredità, beneficio d'inventario, eredità giacente, divisione, collazione — Donazioni — Rivocazione dei testamenti e delle donazioni.

Tesi 7ª — Diverse specie di obbligazioni — Loro effetti — Modi legali e convenzionali di garantire l'adempimento di esse — Modi di estinzione — Novazione e prescrizione.

Tesi 8ª — Dei contratti — Varie specie e requisiti essenziali — Effetti dei contratti in generale e in ispecie di quelli traslativi di proprietà od altri diritti reali.

I contratti a favore dei terzi, interpretazione dei contratti.

DIRITTO COSTITUZIONALE.

Tesi 1ª — Diritto costituzionale — Nozione dello Stato nei riguardi del diritto interno — Le varie forme di Governo — Governo rappresentativo in particolare — Monarchia e repubblica — Governo costituzionale e Governo parlamentare.

Tesi 2ª — Condizioni storiche, sociali e dottrine politiche che contribuirono a determinare l'avvento del regime rappresentativo nell'Europa occidentale e centrale — Successiva estensione del regime rappresentivo ad altri Stati dell'Europa ed ai principali Stati d'America e Asia.

Tesi 3ª — Principali varietà odierne, di monarchie e di repubbliche rappresentative in Europa e in America — Federazione degli Stati Uniti d'America e loro Governo presidenziale — Cenni sull'ordinamento delle nuove repubbliche di Germania, Austria, Czeco-Slovacchia e Polonia — Cenni sulla Repubblica russa dei sovieti.

Tesi 4ª — Governo monarchico costituzionale in Italia — Divisione dei poteri — Potere legislativo, amministrativo e giudiziario — Parlamento, Governo e Tribunali — Potere legislativo — Corona, Camera dei deputati e il Senato — Attribuzioni della Corona in ordine al potere legislativo, amministrativo e giudiziario — Dichiarazione di guerra — Articolo 5 dello Statuto — Riforme in proposito — I trattati internazionali ed il diritto interno.

Tesi 5ª — Composizione della Camera dei deputati — Prerogative dei deputati — Elettorato politico — I Collegi elettorali — Collegio uninominale, plurinominale, nazionale — Rappresentanza proporzionale — Sistema vigente in Italia — Eleggibilità, incompatibilità, ecc. — Senato del Regno — Sua composizione attuale in Italia.

Tesi 6ª — Procedimenti parlamentari — Vari sistemi — Il nuovo ordinamento degli uffici — Le Commissioni permanenti — Le leggi: approvazione, sanzione, promulgazione, pubblicazione, entrata in vigore — La delegazione di facoltà legislativa al Governo — I decreti-legge — I regolamenti.

Tesi 7ª — Il potere esecutivo — Il capo del Governo — Il Primo Ministro — Il Gran Consiglio del Fascismo — Il Consiglio dei Ministri — I singoli Ministri — Nomina e revoca dei Ministri — Il Gabinetto e la fiducia del Parlamento — Responsabilità penale e politica dei Ministri.

Tesi 8ª — Il potere giudiziario — Sue relazioni fondamentali con il potere legislativo e esecutivo — Suo ordinamento — Inamovibilità dei magistrati — Recente modifica dell'istituto della Giurìa.

Tesi 9ª — Uguaglianza civile — Libertà individuale e sue guarentigie nella legislazione italiana — Inviolabilità del domicilio — Guarentigie costituzionali del diritto di proprietà e limitazioni di esso — Libertà di stampa — Libertà di religione — Loro condizioni e limiti — Libertà di riunione e di associazione — Il diritto di petizione.

DIRITTO AMMINISTRATIVO.

Tesi 1ª — Dell'Amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato — Fonti del diritto amministrativo — Accentramento e decentramento.

Tesi 2ª — Materie amministrative aventi scopo finanziario — Demanio — Tasse — Imposte, loro specie — Debito pubblico.

Tesi 3ª — Materie amministrative tutelari — Della difesa dello Stato — Della giustizia e della sicurezza interna — Della sanità pubblica, della istruzione e della educazione — Della agricoltura, dell'industria, del commercio e del lavoro.

Tesi 4ª — Amministrazione centrale e locale — Consiglio dei Ministri — Ministero — Attribuzioni del Capo del Governo, Primo Ministro e sue prerogative — Attribuzioni dei Ministri — Obblighi e diritti dei pubblici funzionari — Responsabilità dello Stato per le loro colpe.

Tesi 5ª — Magistrature consultive — Loro ufficio — Consiglio di Stato — Suo ordinamento e sue attribuzioni (consultive e giurisdizionali) — Avvocatura dello Stato e sue attribuzioni.

Tesi 6ª — Funzione censoria nel Governo costituzionale — Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

Tesi 7ª — Amministrazione locale — Provincia e suo ordinamento — Giunta provinciale amministrativa e sue funzioni anche in materia di contenzioso — Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Tesi 8ª — Comuni — Podestà — Consulta municipale — Loro attribuzioni — Ingerenza governativa — Amministrazione speciale per il comune di Roma — Costituzione e funzionamento dell'Alto commissariato per la città e provincia di Napoli.

DIRITTO PENALE.

Tesi 1ª — Fondamento del diritto di punire — La legge penale — Le principali innovazioni del nuovo Codice penale — Codice e leggi complementari — Del reato — Delitti e contravvenzioni — Classificazione dei reati.

Tesi 2ª — Subbietto attivo — Concorso di più persone nello stesso reato — Subbietto passivo ed oggetto — Volontà — Dolo e colpa — Fatto — Consumazione — Tentativo — Concorso di reati e di pene — Imputabilità — Aggravanti e discriminanti del reato e della pena — Della recidiva — Pena — Nozione — Le varie pene — Pene principali ed accessorie — Conseguenze penali della condanna.

Tesi 3ª — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato (contro la personalità internazionale dello Stato — Contro la personalità interna dello Stato — Contro i diritti politici del cittadino — Contro gli Stati esteri, i loro capi e i loro rappresentanti) — Cenni sui delitti contro la pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia.

Tesi 4ª — Cenni sui delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti — Contro l'ordine pubblico — Contro l'incolumità pubblica — Contro la fede pubblica.

Tesi 5ª — Cenni sui delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio — Contro la moralità pubblica e il buon costume — Contro l'integrità e la sanità della stirpe — Contro la famiglia.

Tesi 6ª — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio.

Tesi 7ª — Nozione del processo penale — Ordinamento giudiziario e competenza — Azione penale — Suo esercizio — Querela — Azione civile nascente da reato — Parti nel processo penale — Difesa — Istruzione.

Tesi 8ª — Atti di polizia giudiziaria — Cenni sulla istruzione sommaria — Arresto e libertà provvisoria — Cenni sul giudizio — Sentenze e ordinanze — Mezzi d'impugnazione.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO.

Tesi 1ª — Cenni storici sugli Istituti di diritto internazionale e sul concetto di Società internazionale — Cenni storici sulle dottrine del diritto internazionale pubblico — Principî fondamentali di esso — Le fonti del diritto internazionale — La Società delle Nazioni.

Tesi 2ª — Territorio — Natura del diritto su esso — Modi di acquisto — Frontiere — Colonie — Servitù internazionale — Mare — Libertà del mare — Mare litorale e territoriale — Mari interni — Stretti e canali internazionali — Polizia internazionale dei mari (repressione della pirateria e della tratta degli schiavi) — Navi — Distinzioni — Regime giuridico nel mare libero e nel mare territoriale — Fiumi soggetti al controllo internazionale (atto finale del Congresso di Vienna e le clausole dei trattati di Versaglia e di San Germano).

Tesi 3ª — Mezzi violenti per la soluzione delle contestazioni — Ritorsione — Rappresaglia — Embargo — Blocco pacifico — Impiego della forza per il ricupero dei crediti (2ª convenzione dell'Aja del 1907).

Tesi 4ª — La guerra — Concetto — Cause — La guerra ed il diritto — Storia — Primi accenni di codificazione (in particolare, della conferenza di Bruxelles del 1874) — Inizio della guerra (in particolare, 3ª convenzione dell'Aja del 1907) — Effetti giuridici della dichiarazione di guerra — I belligeranti — I legittimi combattenti (5ª convenzione dell'Aja del 1907, articoli 1, 3 del regolamento annesso).

Tesi 5ª — Dell'occupazione militare, principî generali (4ª convenzione dell'Aja del 1907, articoli 42, 56 del regolamento annesso) — Diritti e doveri dei belligeranti nei riguardi delle persone nemiche — Combattenti — Prigionieri di guerra, principî generali (4ª convenzione dell'Aja del 1907, articoli 4, 20 del regolamento annesso) — Feriti e malati, principî generali (convenzione di Ginevra del 1906. Convenzione dell'Aja del 1904. 10ª convenzione dell'Aja del 1907) — Limiti alla occupazione delle cose dello Stato — Rispetto alla proprietà dei privati e di persone giuridiche, anche pubbliche — Requisizioni e loro condizioni, principî generali (regolamento annesso alla 4ª convenzione dell'Aja del 1907) — Diritti e doveri dei belligeranti sulle cose della guerra marittima.

Tesi 6ª — La neutralità — Concetti e condizioni — Diritti e doveri dei neutrali nella guerra marittima — Del commercio neutrale — Contrabbando di guerra — Blocco — Diritto di visita — Prede e relativi giudizi, principî generali (dichiarazioni di Parigi e di Londra del 1856 e 1909. 5ª e 3ª convenzione dell'Aja del 1907).

Tesi 7ª — Diritto internazionale marittimo commerciale — La proprietà delle navi e la loro nazionalità — Legge regolatrice del contratto di noleggio — Legge regolatrice degli urti di navi e dei salvataggi — In particolare, le convenzioni di Bruxelles 23 settembre 1910 (legge 14 giugno 1925, numero 938).

DIRITTO CORPORATIVO.

Tesi 1ª — Cenni storici — Concetto di corporativismo — Ordinamento.

Tesi 2ª — Carta del lavoro — Controversie collettive — Magistratura del lavoro — Uffici di collocamento.

CODICE DI COMMERCIO *A*).
CODICE PER LA MARINA MERCANTILE *B*).

Tesi 1ª — *A*) La nave: costruzione, proprietario, armatore, trapasso di proprietà, ipoteca navale, prestito a cambio marittimo.

B) Giurisdizione amministrativa della marina mercantile — Personale delle Capitanerie di porto — Principali attribuzioni.

Tesi 2ª — *A*) Capitano, equipaggio, contratto di arruolamento.

B) Gente di mare — Capitani e padroni — Ufficiali di bordo — Equipaggi — Costruttori navali.

Tesi 3ª — *A*) Contratto di noleggio: Polizza di carico, nolo, passeggeri.

B) Carte di bordo, visite alle navi in partenza — Trasporto di passeggeri — Polizia di bordo e della navigazione — Naufragi e ricuperi — Pesca.

Tesi 4ª — *A*) Assicurazione contro i rischi della navigazione — Dell'abbandono.

B) Del lido del mare e delle spiagge — Servizio dei porti e delle spiagge — Polizia amministrativa e sicurezza dei porti. Polizia giudiziaria dei porti e delle rade — Battelli ed altri galleggianti per servizio dei porti — Piloti pratici locali.

Tesi 5ª — *A*) Avarie e contribuzione — Danni cagionati dagli urti delle navi.

B) Diritto marittimo in tempo di guerra — Atti di guerra delle navi mercantili — Prede — Navi e mercanzie neutrali — Riprese — Confische — Liquidazione e ripartizione delle cose confiscate — Rappresaglie.

Tesi 6ª — *A*) Crediti privilegiati sulle cose caricate, sul nolo, sulla nave.

B) Reati marittimi e pene.

Tesi 7ª — *A*) Sequestro, pignoramento e vendita giudiziale delle navi.

B) Giurisdizione civile del comandante del porto (legge 31 dicembre 1928, n. 3119) — Giurisdizione penale marittima mercantile — Competenza e procedura — Potere disciplinare.

LEVA DI MARE E SERVIZI MILITARI.

Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima (R. decreto 28 luglio 1932, n. 1365) — Ordinamento della R. marina (Legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni) — Ordinamento del C.R.E.M. (R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e legge 15 giugno 1933, n. 778).

NOZIONI DI GEOGRAFIA POLITICA E COMMERCIALE
E DI STATISTICA.

Tesi 1ª — Gli Stati d'Europa — Popolazione — Prodotti — Industrie — Principali centri industriali d'Europa — Commercio — Le marine mercantili — Le forze militari.

Tesi 2ª — I mezzi di comunicazione in Europa — Fiumi navigabili e canali di navigazione — Sviluppo delle comunicazioni ferroviarie dei vari Stati — Grandi linee di comunicazione marittima verso i paesi transatlantici, le coste occidentali ed orientali dell'Asia e dell'Australia — Le principali linee del Mediterraneo.

Le grandi linee telegrafiche terrestri e sottomarine — Le più importanti stazioni radiotelegrafiche.

Tesi 3ª — Stati indipendenti e possedimenti europei in Asia — Popolazione — Religioni — Mezzi di comunicazione — Produzioni naturali — Industria e commercio.

Tesi 4ª — Stati indipendenti, colonie e possedimenti europei nell'Africa — La Libia, l'Eritrea e la Somalia — Mezzi di comunicazione e produzioni naturali dell'Africa — Industria e commercio.

Tesi 5ª — Australia e Polinesia — Possedimenti francesi, inglesi, spagnuoli ed olandesi nell'Australia e nella Polinesia.

Produzioni naturali dell'Australia e della Polinesia — Industria e commercio — Mezzi di comunicazione.

Tesi 6ª — Gli Stati dell'America — Colonie e possedimenti europei in America — Mezzi di comunicazione — Produzioni naturali — Industria e commercio.

Tesi 7ª — Cenni sulle terre polari e sui principali viaggi nei mari artici ed antartici — L'industria della grande pesca nei mari polari.

Tesi 8ª — Concetto, importanza, definizione, divisione della statistica — Metodo statistico — Indagini, informazioni — Leggi statistiche — Relazione tra la statistica e le altre scienze.

Tesi 9ª — La statistica demografica e le sue rilevazioni in Italia — I problemi connessi con l'aumento della popolazione: emigrazione, colonialismo.

STORIA DEL COMMERCIO E DELLA NAVIGAZIONE.

Tesi 1ª — *Origini e forme primitive del commercio.* — Il commercio nell'antichità — Il commercio dei popoli mediterranei — Monete — Cognizioni geografiche — Dogane.

Tesi 2ª — *Il commercio nel medio evo.* — Venezia — Gli Arabi — Le Crociate — Le repubbliche italiane — Le scoperte marittime — Arti ed industrie nel medio evo — Merci — Cambisti, banchieri, banchi, fiere — Legislazione commerciale e marittima — Contratti di uso più generale.

Tesi 3ª — *Il commercio nell'epoca moderna.* — Portogallo — Spagna — Scoperta dell'America — Inghilterra e Francia — Sistema coloniale — Olanda — Germania — Paesi Scandinavi — Russia e Polonia — Viaggi nel XVII e XVIII secolo — Principali prodotti commerciali dell'America — Industrie — Stabilimenti coloniali in Africa — Cenni sulla legislazione commerciale e marittima — Dogane e trattati — Il commercio durante la rivoluzione francese e il primo impero napoleonico — Periodo della rivoluzione — Periodo napoleonico — Le macchine a vapore — L'elettricità.

Tesi 4ª — *Epoca contemporanea.* — Le riforme economiche inglesi — Commercio inglese — La questione del libero scambio e dei dazi differenziali in Inghilterra — L'India britannica — Le colonie inglesi nell'Africa del Sud — L'Inghilterra in Egitto — Commercio francese — Algeria ed altri possedimenti francesi — Germania — Italia — Stati Uniti d'America — Altri Stati dell'America — Cina — Giappone.

Tesi 5ª — *Epoca contemporanea (seguito).* — Fatti economici che produssero lo sviluppo del commercio — Viaggi marittimi di scoperta — Sistemi monetari — Marina mercantile — I porti moderni — I porti italiani — Emigrazione e colonie.

(1957)

MUGNOZZA GIUSEPPE *direttore*

SANTI RAFFAELE *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.